



**STUDIO DALL'OSSO**  
**DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI**

Dr. Alberto Dall'Osso  
*Dott. Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Dr. Giorgio Dall'Osso  
*Dott. Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Ai

Clienti dello studio

Loro sedi

**Applicazione marche da bollo sulle fatture senza IVA.**

----- O o O -----

Con la presente circolare informativa si intende ricordare, in sintesi, ai Clienti dello studio la normativa che regola l'obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture qualora non vi sia l'applicazione dell'IVA.

Stante la normativa attuale va applicata una marca da bollo da € 2,00 sulle fatture senza IVA di importo superiore ad € 77,47. Per fatture senza IVA si intendono quelle esenti (ex art. 10 D.P.R. 633/72), quelle escluse (art. 15 D.P.R. 633/72), quelle fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale, quelle non imponibili. Non sono mai assoggettate a bollo le fatture relative ad esportazione (dirette o triangolari) e le cessioni intracomunitarie.

La marca va applicata, all'atto dell'emissione del documento, sulla copia che viene consegnata al cliente. Qualora il documento sia privo di marca da bollo è solidalmente responsabile, con l'emittente la fattura, della sanzione amministrativa, anche chi riceve il documento.

Il costo della marca da bollo può essere addebitato, sulla fattura stessa, al cliente.

Si ricorda che, come principio generale, tutte le fatture sono soggette alla marca da bollo. L'obbligo del bollo decade quando la fattura è soggetta ad IVA. Se nella fattura sono comprese somme soggette ad IVA e somme non soggette ad IVA il bollo va applicato se queste ultime supero l'importo di € 77,47.

Al fine di agevolare la procedure, considerando che nella prassi le fatture vengono tutte inviate ai clienti in formato PDF e tramite mail, è possibile pagare il bollo in maniera "virtuale", già con riferimento all'anno 2015, come previsto dal D.M. 17/06/2014.

In pratica il provvedimento prevede che si effettui un conteggio delle fatture da assoggettare all'imposta e che il totale dovuto si paghi entro il 120° giorno dell'anno successivo, tramite modello F24, codice 2501, sezione Erario, indicando l'anno di riferimento.

Sulle fatture si potrà indicare la seguente dicitura: "Imposta di bollo assolta come documento informatico ai sensi del D.M. 17/06/2014".

Si rimane a disposizione per qualsiasi necessità

Imola, 21 dicembre 2015

STUDIO DALL'OSSO